




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 854

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

N. 12 – 6 settembre 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 854

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche

N. 12 – 6 settembre 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1-2.....	- 3 -
ISTITUZIONE DELLA SETTIMANA NAZIONALE DELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	854
Titolo:	Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrici per la Commissione di merito:	Sasso (LEGA)
Commissione competente:	VII (Cultura)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca l'istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. Il provvedimento, che è stato assegnato in sede referente alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), non è corredato di relazione tecnica. Di seguito vengono esaminate le disposizioni del provvedimento, quali risultanti all'esito dell'esame degli emendamenti da parte della VII Commissione, che appaiono presentare profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-2

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche

Le norme, all'articolo 1, prevedono che la Repubblica riconosca i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale "Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche", note con la sigla STEM, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline (comma 1). La Settimana non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado (comma 2).

In occasione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche il Ministero dell'Università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle

università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali Musei scientifici nazionali della scienza e della tecnica per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 (comma 3). Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 4).

L'articolo 2 precisa che la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione (comma 1).

Le iniziative da realizzare nell'ambito della settimana STEM perseguono le finalità indicate dal comma 2:

- a) attivare percorsi stabili di orientamento post-scolastico che coinvolgano i discenti e le istituzioni pubbliche, comprese le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi discenti verso tali discipline;
- b) valorizzare e consolidare il curriculum vitae scolastico ed extrascolastico;
- c) promuovere campagne di sensibilizzazione allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;
- d) indirizzare maggiormente la didattica, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;
- e) promuovere corsi di formazione con modalità innovative sulle materie STEM per il personale docente al fine di favorire la trasmissione di tali nozioni ai discenti;
- f) valorizzare gli strumenti di collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di *start-up* innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;
- g) sostenere iniziative, anche extrascolastiche, per i discenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;
- h) promuovere l'organizzazione di incontri, giornate di orientamento e altre attività simili per i discenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;
- i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per i discenti che decidano di intraprendere tali percorsi;
- l) attivare percorsi formativi per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile;

m) prevedere incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati che operano nel campo scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico e nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);

n) promuovere iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico.

Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 2, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” e Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” del PNRR e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento “Servizi digitali e competenze digitali” del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (comma 3). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 4).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che la Repubblica riconosca i giorni dal 4 all'11 febbraio di ciascun anno quale “Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche”, al fine di sensibilizzare e di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di tali discipline. In occasione della Settimana, il Ministero dell'Università e della ricerca promuove cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali Musei nazionali della scienza e della tecnica. In merito alle disposizioni dettate dall'articolo 1 la norma precisa che le amministrazioni interessate provvedono alle suddette attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e che la Settimana non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, nei giorni feriali che la compongono, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Per quanto riguarda l'articolo 2, invece, esso individua una serie di finalità per la cui attuazione, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente – tra cui quelle relative alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" e Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" del PNRR e al Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e competenze digitali" del Piano nazionale per gli investimenti complementari – viene previsto l'incremento di 2 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, provvedendosi al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Ciò posto, si rileva che il perseguimento di alcune delle finalità indicate dall'articolo 2 appaiono determinare oneri di carattere permanente per i soggetti pubblici coinvolti. Si fa riferimento, in particolare: alla promozione di campagne di sensibilizzazione, di corsi di formazione, di incontri e giornate di orientamento, di percorsi di studio, formazione e ricerca anche attraverso la previsione di borse di studio, di iniziative finalizzate all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico; al sostegno di iniziative anche extrascolastiche; all'attivazione di percorsi formativi per il reinserimento nel mercato del lavoro promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile; alla previsione di incentivi e premialità per le aziende e i soggetti privati. A tali oneri, per altro non quantificati, la norma in parola provvede mediante l'utilizzo di risorse limitate nel tempo quali quelle del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari nonché quelle derivanti dall'incremento di 2 milioni di euro per il solo 2024 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

In questo quadro, si ravvisa l'esigenza che il Governo, da un lato, fornisca una stima degli oneri, anche al fine di verificare la possibilità di farvi fronte ogni anno con le risorse indicate dal testo del provvedimento, senza compromettere interventi già programmati a legislazione vigente, dall'altro esprima il proprio avviso in ordine alla evidenziata discrasia tra la dinamica degli oneri stessi e quella delle risorse previste a copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 2, al fine di dare attuazione alle finalità previste nell'ambito della Settimana nazionale delle

discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, di cui al precedente comma 2, prevede che, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, comprese quelle relative alla Missione 4, Componenti 1 e 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelle del Fondo per la Repubblica digitale nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e competenze digitali" del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sia incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 233 del 2006 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, si fa presente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica è iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca uno stanziamento iniziale di competenza per l'anno 2024 pari a 225.837.141¹ euro. Ciò premesso, essendo l'onere riferito al secondo anno del triennio di programmazione finanziaria, andrebbe acquisita dal Governo una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Quanto, invece, alle risorse disponibili a legislazione vigente da destinare all'attuazione del provvedimento in esame, si rileva che la Componente 1, denominata "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università", e la Componente 2, denominata "Dalla ricerca all'impresa" sono le sole due componenti della Missione 4 "Istruzione e ricerca" del PNRR e presentano una dotazione pari, rispettivamente, a 19,436 miliardi di euro e a 11,44 miliardi di euro.

Il Fondo per la Repubblica Digitale di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 152 del 2021, invece, è stato istituito in via sperimentale, per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, nell'ambito dell'intervento "Servizi digitali e competenze digitali"² del Piano nazionale per gli investimenti complementari ed è alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale.

¹ Tale importo risulta dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, n. 304 del 30 dicembre 2022.

² Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2, del decreto-legge n. 59 del 2021, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate a "Servizi digitali e competenze digitali" ammontano complessivamente a 250 milioni di euro e sono pari a 0,73 milioni di euro per l'anno 2021, a 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, a 26,77 milioni di euro per l'anno 2023, a 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, a 94,69 milioni di euro per l'anno 2025 e a 51,76 milioni di euro per l'anno 2026.

In proposito, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente che possono essere destinate all'attuazione delle finalità del provvedimento in esame, anche al fine di identificare le risorse della Missione 4 del PNRR e del Fondo per la Repubblica Digitale, che potrebbero essere utilizzate allo scopo.

Sembrirebbe, in particolare, necessario verificare se le risorse disponibili da utilizzare abbiano carattere permanente, posto che tanto le risorse del PNRR e quanto quelle del Fondo per la Repubblica digitale hanno carattere temporaneo e anche il rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità disposto dal comma in esame è limitato all'esercizio 2024.